

## **ATTO DI APPENDICE**

**AL CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI "RESIDENZA PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA", PRESSO LA STRUTTURA "VILLA CATERINA", SITA IN GENOVA, VIA GIUSEPPE FEDELINI N. 73 - CAP 16157**

### **TRA**

l'Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3, con sede in Genova, Via A. Bertani 4, 16125, codice fiscale 03399650104, di seguito più brevemente indicata come ASL n. 3, in persona del Delegato del Direttore Generale, Avv. Giovanna DEPETRO

### **E**

Il Fiocco Società Consortile a.r.l., con sede legale in Genova, via Giuseppe Fedelini n. 73, C.F.03562050108, titolare della struttura "Villa Caterina", sita in Genova, via Giuseppe Fedelini n. 73, per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, rappresentata dal Dott. Lorenzo TASSI, nella sua qualità di legale rappresentante.

di seguito, se collettivamente, le parti

### **PREMESSO CHE:**

- visti gli articoli 8-bis, quater e quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" che disciplinano la partecipazione al S.S.N. dei Soggetti Erogatori Privati;
- visto il Decreto Interministeriale del 1 ottobre 2012, relativo alle disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, emanato in applicazione dell'art. 3 ter, comma 2, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 e modificato dal decreto legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n.81;
- visto l'accordo della Conferenza Unificata del 26 febbraio 2015 Rep. N. 17/CU, concernente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari in attuazione al D.M. 1 ottobre 2012;
- vista la D.G.R n. 822 del 13/09/2016, come modificata dalla deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, con la quale la Regione Liguria ha disposto l'attivazione di una

- R.E.M.S. (Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) regionale provvisoria presso la Struttura "Villa Caterina", sita in Genova Prà, via Giuseppe Fedelini n. 73, con una capienza di 20 posti letto, approvando il progetto e il regolamento di funzionamento;
- vista la D.G.R. n. 67 del 31/01/2017, con la quale, a rettifica della deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, la Regione Liguria ha rideterminato la tariffa giornaliera di degenza nella suddetta R.E.M.S. provvisoria in complessivi € 320,00= per ciascun assistito;
  - vista la deliberazione di Giunta 31/01/2017, n. 68, con la quale la Regione Liguria ha autorizzato la stipula di un Accordo, tra essa Regione, la prefettura di Genova, ASL 3 e la Società Consortile "IL FIOCCO" a r.l. per l'attuazione delle procedure operative di sicurezza per la gestione della suddetta R.E.M.S. provvisoria, secondo lo schema negoziale allo stesso provvedimento allegato;
  - evidenziato che la Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica "Villa Caterina", ove è costituita la R.E.M.S. provvisoria oggetto del presente contratto, risulta in possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio delle relative attività n. 924, rilasciata in data 21/12/2016, dal Comune di Genova quale requisito unico di contrattualizzazione previsto dalla Regione Liguria;
  - con deliberazione ASL 3 n. 39 del 01/02/2017, come modificata con determinazione dirigenziale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze n. 816 del 12/04/2017, ASL 3 ha
    - preso formalmente atto dei contenuti della Deliberazione di Giunta della Regione Liguria 13/09/2016, n. 822, come modificata dalla deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, con la quale è stato conferito mandato ad ASL 3 di procedere alla stipula di un contratto con la Società Consortile "IL FIOCCO" a r.l. per l'attivazione di una R.E.M.S. provvisoria, presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Psichiatrica "Villa Caterina" dalla stessa gestita, e per l'avvio delle procedure di assunzione, a tempo determinato, del personale necessario, nonché della successiva Deliberazione di Giunta della Regione Liguria 31/01/2017, n. 67, con la quale, a rettifica della precedente deliberazione di Giunta 25/11/2016, n. 1088, la tariffa giornaliera di degenza in detta R.E.M.S. è stata rideterminata in complessivi € 320,00= per ciascun assistito;

- autorizzato, conseguentemente, la stipula del suddetto contratto, di durata biennale, con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con nota prot. n. 4270 del 10/01/2019 il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ASL 3 ha evidenziato che, poiché la REMS regionale definitiva, sita in Calice al Cornoviglio (competenza di ASL5), ancorché siano stati conclusi i lavori di ristrutturazione, non risulta ancora attivata, essendo in itinere la procedura di affidamento dell’appalto di servizi, sussiste la necessità di richiedere opportune determinazioni alla Regione Liguria circa un’eventuale proroga del contratto in scadenza al 31/01/2019;
- ASL 3 con nota prot. n. 9891 del 21/01/2019 ha richiesto alla Regione Liguria determinazioni circa il prosieguo del rapporto contrattuale de quo;
- la Regione Liguria con nota prot. ASL 3 n. 15253 del 30/01/2019 ha autorizzato la proroga del contratto dal 01/02/2019 al 30/09/2019 con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. a condizioni invariate, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2019;
- con deliberazione n. 47 del 31/01/2019 ASL 3 ha:
  - preso formalmente atto dei contenuti della nota della Regione Liguria prot. 15253 del 30/01/2019, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alla deliberazione n. 39 del 01/02/2017, per il periodo 01/02/2019 – 30/09/2019, a condizioni invariate, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2019, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto
  - autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/02/2019 sino al 30/09/2019, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2019, e ne ha regolamentato i relativi costi;

- con deliberazione n. 467 del 2/10/2019 ASL 3 ha:
  - preso formalmente atto dei contenuti della nota di A.Li.Sa. prot. n. 20268 del 18/09/2019, prot. Asl 3 n. 126347 del 19/09/2019, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017 e n. 47 del 31/01/2019, per il periodo 01/10/2019 – 31/03/2020, a condizioni invariate, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/03/2020, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto;
  - autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/10/2019 sino al 31/03/2020, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/03/2020, e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con nota prot. n. 11205 del 24/01/2020 il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ASL 3 ha evidenziato che, poiché la REMS regionale definitiva, sita in Calice al Cornoviglio (competenza di ASL5), ancorché siano stati conclusi i lavori di ristrutturazione, non risulta ancora attivata, e poiché permangono in capo a Regione Liguria gli obblighi di assistenza derivanti dall’ottemperanza alla L. 81/2014 (superamento definitivo degli OPG) sussiste la necessità di richiedere opportune determinazioni alla Regione Liguria circa una ulteriore eventuale proroga del contratto in oggetto, con indicazione della relativa tempistica;
- ASL 3, con nota prot. n. 21071 del 11/02/2020, ha richiesto alla Regione Liguria determinazioni circa il prosieguo del rapporto contrattuale de quo;
- con nota prot. n. 3391 del 13/02/2020, prot. ASL 3 n. 22922 del 13/02/2020, agli atti, A.Li.Sa. ha comunicato che, acquisito il parere favorevole della Regione Liguria, ha autorizzato la proroga del contratto dal 01/04/2020 al 30/09/2020 con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere;
- con deliberazione n. 76 del 26/02/2020 ASL 3 ha:

- preso formalmente atto dei contenuti, della nota di A.Li.Sa. prot. n. 3391 del 13/02/2020, prot. Asl 3 n. 22922 del 13/02/2020, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019 e n. 467 del 2/10/2019, per il periodo 01/04/2020 – 30/09/2020, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto;
- autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/04/2020 al 30/09/2020, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 30/09/2020, e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con nota prot. n. 87849 del 8/07/2020 il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ASL 3 ha evidenziato che, poiché la REMS regionale definitiva, sita in Calice al Cornoviglio (competenza di ASL5), ancorché siano stati conclusi i lavori di ristrutturazione, non risulta ancora attivata, e poiché permangono in capo a Regione Liguria gli obblighi di assistenza derivanti dall’ottemperanza alla L. 81/2014 (superamento definitivo degli OPG) sussiste la necessità di richiedere opportune determinazioni alla Regione Liguria circa un’ulteriore eventuale proroga del contratto in oggetto, con indicazione della relativa tempistica;
- con nota prot. n. 21178 del 27/07/2020, prot. Asl 3 n. 96412 del 27/07/2020, agli atti, A.Li.Sa. ha comunicato che, acquisito il parere favorevole della Regione Liguria, autorizza la proroga del contratto dal 01/10/2020 al 31/03/2021 con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere;
- con deliberazione n. 419 del 23/09/2020 ASL 3 ha:
  - preso formalmente atto dei contenuti, della nota di A.Li.Sa. prot. n. 21178 del 27/07/2020, prot. Asl 3 n. 96412 del 27/07/2020, con la quale, è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con la Società Consortile “IL FIOCCO” a.r.l. per la costituzione e la gestione di una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (R.E.M.S.) provvisoria, presso la Struttura “Villa Caterina”

na” di cui alle deliberazioni n. 39 del 01/02/2017, n. 47 del 31/01/2019, n. 467 del 2/10/2019 e n. 76 del 26/02/2020, per il periodo 01/10/2020 – 31/03/2021, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere, di cui all’appendice Allegato 1 al citato atto;

- autorizzato, conseguentemente, la proroga del suddetto contratto, a decorrere dal 01/10/2020 al 31/03/2021, alle condizioni di cui allo schema contrattuale allegato sub A alla deliberazione aziendale n. 39 del 01/02/2017, con inserimento di una clausola risolutiva espressa nel caso la REMS di Calice al Cornoviglio venga attivata prima del 31/03/2021, e ne ha regolamentato i relativi costi;
- con nota prot. n. 32803 del 04/03/2021 il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ASL 3 ha evidenziato che, poiché la REMS regionale definitiva, sita in Calice al Cornoviglio (competenza di ASL5), ancorché siano stati conclusi i lavori di ristrutturazione, non risulta ancora attivata, e poiché permangono in capo a Regione Liguria gli obblighi di assistenza derivanti dall’ottemperanza alla L. 81/2014 (superamento definitivo degli OPG) sussiste la necessità di richiedere opportune determinazioni alla Regione Liguria circa un’ulteriore eventuale proroga del contratto in oggetto, con indicazione della relativa tempistica;
- con nota in data 29/03/2021 prot. n. 46681, agli atti, la competente Direzione Socio Sanitaria dell’ASL 3 ha comunicato di procedere alla proroga del contratto dal 01/04/2021 al 31/12/2021 con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l., nelle more dell’attivazione della REMS di Calice al Cornoviglio, alle medesime condizioni contrattuali del contratto in essere;
- conseguentemente, con deliberazione n. 208 del 14/04/2021, ASL 3 ha approvato la stipula del presente atto di appendice alle sottostanti condizioni.

**Tutto ciò premesso e considerato, le parti ut supra convengono e stipulano quanto**

**segue:**

#### **Articolo 14 comma 3- Sospensione e risoluzione del contratto**

ASL 3 si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, stipulato con deliberazione ASL 3 n. 39 del 1/02/2017, prorogato con deliberazione n. 47 del 31/01/2019,

successive deliberazioni n. 467 del 2/10/2019, n. 76 del 26/02/2020 e n. 419 del 23/09/2020 e con il presente atto, con la Società Consortile “IL FIOCCO” a r.l. qualora la REMS regionale prevista in Calice al Cornoviglio venga attivata prima della scadenza della presente proroga.

### **Durata**

Il presente atto di appendice decorrerà dal 01/04/2021 sino al 31/12/2021.

### **Norma finale e transitoria**

Ad eccezione di quanto qui modificato, tutti gli altri termini e condizioni del contratto continueranno a rimanere in vigore ad ogni effetto e sono confermati in tutti i loro aspetti. Il presente atto verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico del soggetto gestore, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/1986. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Genova, 14/04/2021

Azienda Socio Sanitaria Ligure n. 3

Il Delegato del Direttore Generale

(Avv. Giovanna DEPETRO)

Documento firmato digitalmente

IL FIOCCO

Società Consortile a.r.l.

Il Presidente

(Dott. Lorenzo TASSI)

Documento firmato digitalmente

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi e ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole contrattuali:

### **Articolo 14 comma 3 (Sospensione e risoluzione del contratto)**

Genova, 14/04/2021

Il Delegato del Direttore Generale

(Avv. Giovanna DEPETRO)

Documento firmato digitalmente

Società Consortile a.r.l.

Il Presidente

(Dott. Lorenzo TASSI)

Documento firmato digitalmente